

IRAP delle imprese familiari in cortocircuito

La Cassazione torna ad assumere una posizione che non appare conforme all'evoluzione giurisprudenziale

/ Luca FORNERO

Con l'ordinanza n. [24060](#), depositata ieri, la Corte di Cassazione, in linea con alcuni suoi precedenti (sentenze nn. [12616/2016](#) e [10777/2013](#), nonché ordinanza n. [22628/2014](#)), ha affermato che le imprese familiari sono **sempre soggette** ad IRAP. Infatti, la collaborazione dei partecipanti a tali imprese integra quel *quid pluris* atto a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare.

Pertanto, l'imprenditore commerciale, titolare di un'impresa familiare, deve ritenersi sempre soggetto all'imposta, mentre ne sono (sempre) esclusi i familiari collaboratori (per carenza del presupposto soggettivo).

Come abbiamo già avuto modo di rilevare su *Eutekne.info* (si veda "[Senza IRAP le imprese familiari con collaboratori solo «esecutivi»](#)" del 18 agosto 2016), tale posizione sembra non uniforme all'**evoluzione giurisprudenziale** e, in particolare, ai principi fatti propri dalla sentenza a Sezioni Unite n. [9451/2016](#).

Si ricorda che, in tale pronuncia, i supremi giudici hanno affermato che non è atta a configurare un'attività autonomamente organizzata (e il conseguente assoggettamento ad IRAP) la circostanza di "avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o (...) generico". Questo, a condizione che sia utilizzato un **unico dipendente** o collaboratore.

In effetti, tale impostazione è stata poi recepita dalla successiva ordinanza n. [17429/2016](#), nella quale la Su-

prema Corte, richiamando la citata sentenza a Sezioni Unite, ha sostenuto che, in capo alle imprese familiari, il presupposto impositivo IRAP deve essere accertato verificando la natura dell'attività svolta dai collaboratori.

Pertanto, ove il partecipante all'impresa familiare sia unico ed espleti "mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive", l'impresa stessa non è soggetta IRAP, se **difettano** ulteriori indici di [autonoma organizzazione](#). Sempre con l'ordinanza n. 17429/2016, è stato altresì confermato che il principio afferente all'impiego di personale, enunciato dalle Sezioni Unite con specifico riferimento ai lavoratori autonomi, è applicabile anche ai "piccoli" imprenditori.

"Piccoli" imprenditori esclusi da IRAP se non organizzati

Con la pronuncia di ieri, invece, è stato fatto un **passo indietro**, con l'aggravante che, pur essendo la decisione intervenuta in data successiva (26 ottobre 2016) sia alla sentenza n. 9451/2016, sia all'ordinanza n. 17429/2016, di tali precedenti non viene fatto il minimo cenno.

In ogni caso, che l'ordinanza in commento non appaia "in linea" con i tempi, è confermato altresì da un'altra ordinanza, la n. [24046](#), depositata sempre ieri, con la quale è stato nuovamente affermato che i "piccoli" imprenditori (nel caso di specie, tabaccaio o, più correttamente, commerciante "al dettaglio di prodotti del tabacco") non sono soggetti ad IRAP se privi di autonoma organizzazione.